



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1736 del 03/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1544 del 03/05/2023

**Direzione: VI Direzione Ambiente**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** A.U.A. n° **20/2023** di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 27/2016 del 21.11.2016 adottata con D.D. n° 1191 del 22.11.2023 a favore della **Ditta RO.GALEGNO s.r.l.** per la modifica sostanziale per l'ampliamento dell'attività di produzione di pallets, imballaggi industriali, casse legno e semilavorati svolta nello stabilimento sito in C.da Tiberio s.n. del Comune di Mirto (ME).

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007, con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008, con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** l’AUA n° 27/2016 del 21.11.2016 adottata da questo Ente con D.D. n° 1191 del 22.11.2016 a favore della Ditta **Ro.Galegno s.r.l.** per il titolo abilitativo di cui alla lett. c) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/13 (emissioni in atmosfera) per l’attività di produzione di pallets, imballaggi industriali, casse legno e semilavorati svolta nello stabilimento sito in C.da Tiberio s.n. del Comune di Mirto (ME).
- VISTO** il Provvedimento Unico prot. n° 9313 del 19.12.2016 con il quale il SUAP di Mirto (ME) ha rilasciato l’AUA sopracitata;
- VISTA** la richiesta di modifica sostanziale dell’AUA sopracitata inoltrata dalla Ditta **Ro.Galegno s.r.l.** per l’inserimento di due nuovi titoli abilitativi: scarico reflui lett. a) e impatto acustico lett. e) e per le modifiche alle emissioni in atmosfera lett. c) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/13, per l’ampliamento dell’attività di produzione di pallets, imballaggi industriali, casse legno e semilavorati svolta nello stabilimento sito in C.da Tiberio s.n. del Comune di Mirto (ME), trasmessa dal SUAP territorialmente competente con nota protocollo n° 972 del 06.02.2023 e successiva di integrazione prot. n° 1393 del 23.02.2023, assunte al Protocollo generale di questo Ente in pari data rispettivamente ai nn° 4142/23 e 6540/23;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 7145/23 del 28.02.2023, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall’art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l’iter procedurale con l’adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito dell’Autorità Regionale relativamente allo scarico sul suolo delle acque di dilavamento dei piazzali e il parere di merito con N.O. acustico da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mirto (ME);
- VISTA** la nota protocollo n° 1679 del 06.03.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 7825/23, con la quale il Responsabile dell’UTC del Comune prende atto della richiesta di modifica dell’AUA ed esprime il N.O. acustico a condizione;
- VISTO** il parere endoprocedimentale espresso dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente con nota protocollo n° 23446 del 03.04.2023, pervenuto tramite SUAP con nota con nota prot. n° 3310 del 06.04.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 11858/23;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

**VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;  
**VISTO** lo Statuto dell'Ente;  
**PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;  
**VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;  
**VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;  
**VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 15.02.2023.

## **DETERMINA**

per quanto in premessa di

## **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 20/2023** di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 27/2016 del 21.11.2016 adottata con D.D. n° 1191 del 22.11.2016 a favore della **Ditta RO.GALEGNO s.r.l.** per la modifica sostanziale con l'inserimento di due nuovi titoli abilitativi: scarico reflui lett. a) e impatto acustico lett. e) e per le modifiche alle emissioni in atmosfera lett. c) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/13, per l'ampliamento dell'attività di produzione di pallets, imballaggi industriali, casse legno e semilavorati svolta nello stabilimento sito in C.da Tiberio s.n. del Comune di Mirto (ME), con le seguenti prescrizioni:

### **Titolo abilitativo lett. a)**

**Art. 1)** I reflui provenienti dall'impianto di trattamento delle acque prima pioggia dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 4, All. 5, P. III del D.Lgs. 152/06 per scarichi sul suolo;

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore inoltre dovrà:

1. documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento (acque di dilavamento e/o produttive), delle tubazioni afferenti ed efferenti di detto impianto, dei serbatoi di accumulo idrico, dei principali raccordi idraulici e del sistema di smaltimento interrato;
2. eseguire annualmente, in occasione di evento meteorico, analisi chimiche sul refluo da dilavamento (prima pioggia), dandone i risultati a questa Città Metropolitana, all'ARPA di Messina e all'UTC del Comune. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi totali. Ad ogni evento meteorico, lo scolmatore delle quote di seconda precipitazione dovrà entrare in azione una volta stoccato un volume di circa 65 mc (volume di prima pioggia rapportato alle superfici scolanti). Una volta sedimentate (24-72 h dall'evento meteo), il trasferimento delle acque alla rete subirrigante dovrà avvenire nel rispetto della massima capacità disperdente della stessa rete (pari a 3.360 l/h), ossia in un tempo non inferiore alle 19 ore;
3. tenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
4. mantenere separata, rispetto alle altre linee idrauliche, la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé o, comunque, inserirsi a valle delle stazioni di trattamento;

5. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
6. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti, di ogni altro scarto accumulato e delle componenti esauste, al fine di non ridurre la resa della depurazione;
7. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli e acque di controlavaggio di filtri) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, esibendo, entro mesi TRE dall'avvio dei presidi depurativi, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
8. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuale avviso del guasto e del successivo ripristino all'UTC del Comune, all'ARPA di Messina e questa Direzione;
9. tenere i piazzali esterni sgombri da rifiuti e scarti della lavorazione. Altresì, adottare le massime cautele nello stoccaggio e nella movimentazione delle materie utilizzate nel ciclo produttivo, al fine di prevenire ogni sporcamento delle superfici scolanti.

**Art. 4) Il Gestore è diffidato dall'immettere, nei sistemi idrici aziendali di scarico, acque o materie di scarto generate dal processo di lavorazione.**

**Titolo abilitativo lett. c)**

**Art. 5)** La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Valore Limite inquinanti		Sistema abbattimento
		(espressi in mg/Nm <sup>3</sup> anidri)		
E1	Taglio tronchi, tavoloni e pacchi	Polveri <sup>(1)</sup> :	40	Filtro a maniche e controlavaggio
E2	Essiccazione legname (forno vena d'aria da 4 kW)	<b>Attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1- All. V, Parte I, lett. v-bis)</b>		
E3*	Taglio tronchi, tavoloni e pacchi	Polveri <sup>(1)</sup> :	40	Filtro a maniche e controlavaggio
E4*	Essiccazione pellets (caldaia d 900 kW alimentata con segatura fine)	Polveri <sup>(1)(2)</sup> :	40	Ciclone
		COT <sup>(2)</sup> :	75	
		CO <sup>(2)</sup> :	375	
		ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ) <sup>(2)</sup> :	500	
		ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) <sup>(2)</sup> :	150	
E5*	Mulino a martelli	Polveri <sup>(1)</sup> :	40	Filtri a maniche
E6*	Sili di stoccaggio segatura, nastro scarico pellettizzazione, vagliatura	Polveri <sup>(1)</sup> :	40	Filtri a maniche e controlavaggio

*\*nuovi punti di emissione oggetto di modifica sostanziale*

(1) DARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1, lett. b così modificato dal D.A. n° 19/Gab del 11.03.2010;

(2) VLE previsti per medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse solide, di potenza termica compresa tra 0.5 e 1 MW, con un tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 6%.

**Art. 6)** Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma del D.lgs. n° 152/06, dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio degli impianti relativi ai punti di emissione E3, E4, E5 e E6, darne comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1, all'ARPA di Messina, a questa Direzione e all'Ufficio Tecnico del Comune di Mirto (ME). Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio, termine per la messa a regime dell'impianto, il Gestore dovrà, altresì, comunicare a

questa Direzione e all'ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate nell'arco di dieci giorni, in giorni diversi, n° 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

**Art. 7)** Il Gestore, per i punti di emissione E1, E3, E5 e E6, dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA di Messina e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza. Nella tabella riportata all'art. 5 vengono indicati i limiti anche per il punto di emissione E4. Tali limiti dovranno, comunque, essere rispettati pur se la caldaia, alimentata a segatura fine (biomasse), rientra fra gli impianti in deroga di cui al punto bb, Parte I all'All. IV della Parte V del D.lgs. n° 152/06.

**Art. 8)** La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti i certificati analitici che dovranno essere redatti in conformità a quanto riportato nell'Allegato A al presente atto, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. Tali certificati dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite le misurazioni. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, anche se queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose.

**Art. 9)** Il Gestore dovrà inoltre:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri);
2. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza;
3. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. N° 81/2008 e ss.mm.ii.);
4. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
5. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

#### **Titolo abilitativo lett. e)**

**Art. 10)** Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche. Dovrà, altresì, effettuare le lavorazioni nel periodo diurno.

#### **Ulteriori prescrizioni**

**Art. 11)** Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

**Art. 12)** Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, all'ARPA di Messina e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;

scarico reflui: analisi dei reflui;

emissioni in atmosfera: date di effettuazione dell'autocontrollo e accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

**Art. 13)** Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

**Art. 14)** Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art. 15)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 16)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 17)** Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1, all'ARPA di Messina, all'UTC del Comune di Mirto (ME) e a questa Direzione sulla intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche dello scarico, alle emissioni in atmosfera e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 18)** Il presente atto, nel momento in cui acquisisce efficacia, **revoca e sostituisce** l'A.U.A. n° 27/2016, adottata con D.D. n° 1191 del 22.11.2016, per una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 19)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 20)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Mirto (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1, alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina, all'UTC del Comune di Mirto (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 21)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in C.da Tiberio s.n. del Comune di Mirto (ME). Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

**Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.**

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,**

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

**Messina, lì 02.05.2023**

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Dott.ssa Ilana Padovano*

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott. Cosimo Cammaroto**

**Il Dirigente Reggente**  
*Ing. Giovanni Lentini*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

**Il Dirigente Reggente**  
*Ing. Giovanni Lentini*

*FIRMATO DIGITALMENTE*